

Torino Prot.154 del 04/02/2022 Class 16.90.20 La Commissione Regionale Pari Opportunità Donna Uomo, ha sollecitato più e più volte nell'ultimo decennio le consigliature che si sono susseguite alla guida della Regione Piemonte l'adeguamento del sistema elettorale regionale non solo alla Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e sottoscritta anche dalla Regione Piemonte, ma soprattutto all'art. 4, lett. c-bis) L. 20/16, che recita: «c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale». La relazione tra qualità del governo e della democrazia e maggiore presenza delle donne nei luoghi istituzionali è un tema centrale per questa Commissione, poiché l'obiettivo della piena integrazione delle donne nei processi decisionali e nella rappresentanza politica e istituzionale è funzionale alla reale attuazione del modello democratico, che fonda la sua legittimazione sulla piena e libera partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine alla vita pubblica. L'uguaglianza fra uomini e donne è un principio fondante di tutte le democrazie moderne e, in Europa, uno degli obiettivi principali che sia gli Stati membri che le istituzioni dell'Unione si sono impegnati a perseguire con specifiche azioni politiche e misure legislative. La prospettiva della democrazia paritaria concretizza il dettato della Costituzione italiana ma questa non è solo una questione di giustizia e di uguaglianza, è uno strumento di rinnovamento della classe dirigente, è garanzia di maggiore trasparenza e rispetto della legalità, è occasione per migliorare i processi decisionali e i metodi nel modo di fare amministrazione e politica, apportando competenze, determinazione e concretezza. Pertanto accoglie con soddisfazione la richiesta di parere consultivo presentata dalla VII Commissione consiliare, nella quale vede finalmente un interesse dell'organo legislativo regionale ad attuare concretamente la parità di genere in ambito di elezione del Consiglio Regionale. In proposito, osserva come in tutte e tre le proposte di legge esaminate vi sia un tentativo di adeguarsi all'art. 4, lett. c-bis) L. 20/16 sottolineando, con rammarico, che il Piemonte è l'unica regione a statuto ordinario che non lo ha ancora fatto; a parere della Commissione, la proposta di legge regionale che pare più completa e adeguata alla normativa nazionale di riferimento è la n. 12 del 10 settembre 2019, che contiene all'art. 5 lett. b) una norma generale di indirizzo assolutamente condivisibile e agli artt. 7 e 19 chiare e precise modalità di formazione delle liste, rispettando la parità di genere, nonché di votazione, rispettando il criterio della doppia preferenza e prevedendo l'annullabilità della seconda preferenza qualora non si riferisca a un membro di genere diverso appartenente alla medesima lista. Si tratta, infatti, di una formulazione che consente di recepire in maniera chiara, immediata e puntuale a livello regionale la portata del precetto normativo contenuto nell'art. 4, lett. c-bis L. 20/16, non lasciando spazio a interpretazioni di sorta, consentendo di porre concretamente in essere, a partire appunto dal dato normativo, quel rispetto della pari opportunità di genere prescritto dalle normative nazionale ed europea, alle quali, a parere di questa Commissione, deve necessariamente adeguarsi la normativa regionale, avendo la regione Piemonte sottoscritto e aderito alla "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli

uomini nella vita locale” summenzionata. Tale circostanza, consente altresì di adeguare la normativa regionale al precetto costituzionale previsto nel nostro ordinamento in tema di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici, ai sensi dell'art. 51, co. 1 e di rispettare il precetto normativo di cui all'art. 117, co. 7 Cost., secondo cui “le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”, venendo così a crearsi un ecosistema di leggi appartenenti a differenti ordinamenti ed enti che sono tra loro correlate e in equilibrio, in assenza di contrasti o lacune normativi. La Commissione, altresì, ritiene che la proposta di legge n. 110 del 2 settembre 2020, all'art. 8, risulti essere meno completa e strutturata rispetto alla proposta di legge n. 12 del 10 settembre 2019, pur in concreto applicando il dettato normativo nazionale di riferimento di cui sopra. Relativamente alla proposta di legge n. 171 del 16 novembre 2021 all'art. 21, n. 5, invece, essa introduce un meccanismo elettorale secondo il quale la seconda preferenza espressa dall'elettore che non rispetti il precetto relativo alla parità di genere e dunque non si riferisca a un membro di genere diverso appartenente alla medesima lista, venga dapprima annullata per poi essere sostituita con una “in favore del candidato provinciale che nell'ordine di elencazione progressiva della lista dei candidati è collocato successivamente”. Tale meccanismo non rispetta quella che è la volontà dell'elettore, il cui voto non può subire delle variazioni dovute a circostanze esterne e da lui indipendenti. La CRPO è ovviamente interessata che le modifiche della legge elettorale prevedano oltre che gli adeguamenti relativi all'art. 20 della Legge 16 del 2016 necessari a favorire una presenza paritaria di uomini e di donne nel Consiglio Regionale anche correzioni che possano portare a una più equa rappresentanza territoriale, ma non entra nel merito in quanto la questione esula dalle competenze proprie previste dalla legge costitutiva della Commissione stessa. Si auspica, tuttavia, che la prossima legge elettorale possa prevedere, attraverso una regolamentazione normativa del cd. “listino”, le dovute correzioni di rappresentanza territoriale anche di genere La Presidente della CRPO

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00002409 del 07/02/2022